

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA
ATTI DEL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI
SEDUTA DEL 15 MARZO 2012

L'anno 2012 (duemiladodici) in questo giorno 15 (quindici) del mese di Marzo alle ore 17.00 (diciassette), presso la Sala Consigliare dell'Università di Ferrara, convocato con avvisi scritti in data 14/03/2012 ed inviati a ciascun membro attraverso il servizio di posta elettronica "mydesk" dell'Università di Ferrara (ex art. 2 comma 3 del Regolamento di funzionamento del Consiglio Studenti emanato con D.R. Rep. N. 562/2008), si è riunito il Consiglio degli Studenti per proseguire la riunione del 14 Marzo 2012.

Presiede la Sig.ra **Bianca Ferrarese** in qualità di Presidente ai sensi dell'art. 5 comma 4 del *Regolamento di funzionamento del Consiglio Studenti*.

Ha la funzione di Segretario la Sig.ra **Moro Carlotta**.

Il Presidente procede all'appello che dà il seguente risultato:

ANASTASIA N. – assente giustificato;	LAZZARI R. – presente;
BAIONI M. – presente;	LEARDINI A. – presente;
BETTINI N. – assente ingiustificato;	LAURIOLA M. – assente ingiustificato;
BERGAMI A. – presente;	MORO C. – presente;
BONAMICI M. – presente;	MONDELLI S. – assente ingiustificato;
BRANCA D. – presente;	OLIVA G. – presente;
CACCAMO I. – assente ingiustificata;	ONOFRINI MACCARRONE E. – assente ingiustificato;
CAMISA F. – presente;	PAVAN C. – presente;
CARRARA E. – assente ingiustificato;	PEPE A. – assente ingiustificato;
CESARI S. – presente;	PERINI S. – assente ingiustificato;
CAPPELLO A. M. – assente ingiustificata;	RUBINI M. – presente;
FERENDERES L. – assente giustificato;	SPATH P. – assente ingiustificato;
DE CAMILLIS E. – assente giustificato;	TELLARINI G. – presente;
FERRARESE B. – presente;	TOTARO M. – assente ingiustificato;
FIORAVANTI E. – assente ingiustificato;	VALLESE M. – presente.
FUSCIELLO M. – assente ingiustificato;	
GENTILINI L. – assente giustificato;	
GUERZONI G. – presente;	
IORIO F. – assente giustificato;	
KEMKIA J. – assente ingiustificato;	

Constatato che il numero dei presenti è sufficiente per la validità dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta e dà inizio alla discussione degli oggetti contemplati nell'ordine del giorno.

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente.
2. Presentazione del Regolamento di Ateneo.
3. Regolamento per le elezioni del Consiglio degli Studenti e delle rappresentanze studentesche negli organi accademici.
4. Varie ed eventuali.

2. Presentazione del Regolamento di Ateneo.

Interviene il presidente FERRARESE presentando la Dott.ssa Vandini, dell'ufficio Ripartizione segreterie e servizi agli studenti, invitata per la presentazione del Regolamento di Ateneo la quale procede all'esposizione dei principali punti.

17:25 entrano i Consiglieri SPATH, CACCAMO e KEMKIA.

Terminata la presentazione il Presidente FERRARESE invita i Consiglieri a porre eventuali osservazioni.

Si procede dunque alla votazione dalla quale risulta il parere positivo del Consiglio degli Studenti al Regolamento di Ateneo.

Il Presidente ringrazia e saluta a nome del Consiglio degli Studenti la Dott.ssa Vandini la quale esce alle ore 17:35.

3. Regolamento per le elezioni del Consiglio degli Studenti e delle rappresentanze studentesche negli organi accademici.

Interviene il Presidente FERRARESE invitando i Consiglieri a terminare il lavoro sospeso il giorno precedente.

• Art. 13:

Interviene il Consigliere BRANCA presentando la propria proposta di modifica (Allegato n. 1).

Interviene il Consigliere TELLARINI esprimendo il proprio dissenso alla proposta coerentemente con i principi da lei presentati tramite la sua proposta (Allegato n. 2).

Si procede dunque alle votazioni dalle quali risulta: (Allegato n. 4)

- 5 a favore della proposta del Consigliere BRANCA;

- 12 Contrari.

• **Art. 16:**

Interviene il Consigliere BRANCA presentando la propria proposta di inserimento di alcune norme transitorie. Propone infatti che le elezioni siano svolte nel mese di Ottobre al fine di favorire l'affluenza alle urne; sottolinea inoltre come ciò favorirebbe le associazioni e i candidati nella preparazione della campagna elettorale dato il lasso di tempo che si verrebbe a interporre tra la data attuale e il momento delle elezioni.

Ore 17:46 esce il Consigliere SPATH.

Interviene il Consigliere BERGAMI, la cui proposta è contenuta nell'Allegato n. 3, concordando con il Consigliere BRANCA sulle tempistiche, ma ponendo il problema delle matricole, le quali, non essendo ancora chiuse le iscrizioni e essendo ancora in corso i ripescaggi, non potrebbero essere rese partecipi alle votazioni. Proporrebbe piuttosto uno slittamento delle elezioni a Maggio 2013 in concomitanza con le elezioni del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (C.N.S.U.).

Interviene il Consigliere BRANCA sottolineando come quest'ultima proposta porterebbe ad un buco di sette mesi nella rappresentanza studentesca dato il decadimento degli attuali rappresentanti alla volta di Maggio.

Interviene il Presidente FERRARESE concordando con il Consigliere BERGAMI in merito alla questione delle matricole.

Ore 17:50 entra il Consigliere SPATH.

Interviene il Consigliere SPATH riassumendo la situazione.

Interviene il Consigliere OLIVA sottolineando come le lezioni in alcune Facoltà comincino a Settembre e non comprende quindi il problema di elezioni a Ottobre.

Interviene il Consigliere TELLARINI sottolineando come il problema non stia nella presenza effettiva degli studenti a Ferrara, ma nel completamento dell'iscrizione a Unife che per alcune facoltà viene terminato persino in Dicembre.

Interviene il Consigliere KEMKIA proponendo di svolgere le elezioni a Marzo in modo tale da bilanciare le proposte evidenziate fino ad ora.

Interviene il Presidente FERRARESE evidenziando come da Giugno l'intera organizzazione degli organi di Ateneo sarà modificata dalla riforma e come sia nel nostro interesse svolgere al più presto le elezioni per permettere ai nuovi eletti di occupare il loro posto nei nuovi organi.

Interviene il Consigliere OLIVA sottolineando come l'inserimento di gente nuova contemporaneamente alla comparsa di nuovi organi potrebbe causare dei disagi. Proporrebbe

piuttosto la permanenza degli attuali Consiglieri per permettere un transito in questa fase di cambiamento.

Interviene il Consigliere BERGAMI, in merito all'intervento del Consigliere OLIVA, sottolineando come la permanenza degli attuali Consiglieri non sia del tutto legittima e giustificata.

Si procede dunque alle votazioni dalle quali risulta: (Allegato n. 4)

- 3 a favore della proposta del Consigliere BRANCA;
- 14 Contrari.

Interviene il Presidente FERRARESE chiedendo al Consiglio degli Studenti di esprimersi sul Regolamento modificato, composto dagli articoli che hanno ottenuto singolarmente la maggioranza.

Si procede dunque alla votazione della quale risulta: (Allegato n. 4)

- 13 a favore;
- 3 contrari;
- 1 astenuto.

Considerando che per l'approvazione del Regolamento per le elezioni del Consiglio degli Studenti e delle rappresentanze studentesche negli organi accademici è necessaria una maggioranza dei due terzi degli aventi diritto la proposta così formulata non è approvata.

Interviene il Consigliere SPATH motivando la sua astensione, sottolineando infatti come non si sia riusciti a raggiungere una sintesi su punti a suo parere cruciali. Tuttavia non ha espresso parere contrario dato che è stato svolto comunque un buon lavoro.

Interviene il Consigliere BRANCA motivando il suo voto contrario sulla base di una mancanza di sintesi.

Interviene il Consigliere TELLARINI sottolineando l'intenso dialogo tra le parti avvenuto nelle due sedute, inoltre sottolinea come l'Art. 4 sia stato modificato per andare in contro alle altre parti nonostante non fosse in accordo con i principi da lei presentati. Sulla base di ciò ritiene ingiustificato l'appello a una mancanza di sintesi.

Ore 18:15 la seduta è tolta.

Allegato n. 1**Proposta di modifica del Regolamento – Consigliere Branca**

Regolamento attuale	Proposta
<p style="text-align: center;">Articolo 2 Indizione votazioni</p> <p>1. Le votazioni per l'elezione dei rappresentanti degli studenti negli Organi accademici sono indette ogni due anni accademici dal Rettore con decreto reso pubblico a mezzo manifesto almeno sessanta giorni prima della data delle votazioni.</p> <p>2. Ai fini della determinazione del numero delle rappresentanze da eleggere, il decreto indica il numero complessivo degli studenti che risultano regolarmente iscritti a tutti i Corsi di studio alla data fissata dal decreto medesimo.</p> <p>3. La regolare iscrizione si basa sull'avvenuto pagamento della prima rata della quota di iscrizione per l'anno accademico nel quale vengono indette le elezioni.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 2 Indizione votazioni</p> <p>1. idem</p> <p>2. Ai fini di stabilire l'elettorato attivo e passivo il decreto indica il numero complessivo degli studenti che risultano regolarmente iscritti a tutti i Corsi di studio alla data fissata dal decreto medesimo. Il decreto indica anche il numero di rappresentanti che gli studenti potranno eleggere nei rispettivi Consigli di Corso di Studio, come previsto dall'art. 35.6 dello Statuto.</p> <p>3. idem</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 3 Elenchi elettorali</p> <p>1. L'Ufficio Applicativi Studenti trasmette al Servizio elettorale l'elenco degli iscritti in quell'anno accademico ai Corsi di studio, distinto per:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. ciascun Corso di laurea del vecchio e del nuovo ordinamento e di laurea specialistica del vecchio e del nuovo ordinamento, comprendendo gli studenti iscritti ad una durata diversa da quella normale; b. ciascun Corso di diploma universitario; c. scuole di specializzazione del vecchio e del nuovo ordinamento; d. Corsi di Dottorato di ricerca aventi sede amministrativa presso l'Università di Ferrara. 	<p style="text-align: center;">Articolo 3 Elenchi elettorali</p> <p>idem</p>

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

<ol style="list-style-type: none"> 2. Negli elenchi non vengono inseriti gli studenti iscritti a corsi singoli in conformità a quanto previsto dall'art. 1.2.6 del Regolamento didattico che esclude tali studenti dall'elettorato attivo e passivo. 3. Il Servizio elettorale compila le liste elettorali degli studenti che vengono affisse per la consultazione, presso il Rettorato, dal quinto giorno successivo alla data del decreto di indizione delle votazioni. 4. Eventuali rettifiche o reclami vanno presentati al Servizio elettorale entro le ore dodici del quinto giorno successivo la data di affissione. 5. Entro i successivi cinque giorni la Commissione elettorale decide sulle rettifiche ed i reclami presentati. 	
<p style="text-align: center;">Articolo 4 Candidature</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le candidature per ciascuno dei diversi tipi di rappresentanza previsti dall'art. 1 vanno indirizzate al Rettore e presentate al Servizio elettorale dell'Università di Ferrara, entro le ore 12 del trentesimo giorno precedente quello fissato per le votazioni, dal candidato o suo delegato. Il Servizio elettorale rilascia ricevuta dei documenti presentati, specificando il giorno e l'ora della presentazione. 2. La presentazione delle singole candidature deve essere sottoscritta dall'interessato e controfirmata da almeno un terzo degli studenti titolari del diritto di voto, fino ad un massimo di dieci, per quella candidatura. La candidatura può essere accompagnata dall'indicazione di una sigla o motto che verrà riprodotta nel manifesto di cui all'art. 6 comma 3. 3. All'atto della presentazione il candidato può anche dichiarare il proprio collegamento con un'associazione o gruppo di studenti ed eventualmente indicarne la sigla che verrà riprodotta nel manifesto di cui all'art. 6 comma 3. 	<p style="text-align: center;">Articolo 4 Candidature</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le candidature per ciascuno dei diversi tipi di rappresentanza previsti dall'art. 1 vanno indirizzate al Rettore e presentate al Servizio elettorale dell'Università di Ferrara, entro le ore 12 del trentesimo giorno precedente quello fissato per le votazioni, dal rappresentante della lista o suo delegato. Il Servizio elettorale rilascia ricevuta dei documenti presentati, specificando il giorno e l'ora della presentazione. Vanno presentate dal candidato o suo delegato, nel caso il candidato non faccia riferimento a nessuna lista. 2. Le candidature facenti capo a ogni lista devono essere sottoscritte dai singoli candidati e controfirmate da almeno quindici studenti, regolarmente iscritti all'ateneo e titolari del diritto di voto, per ogni candidato. La candidatura di un candidato che non faccia riferimento ad alcuna lista deve essere sottoscritta dall'interessato e controfirmata da almeno un terzo degli studenti titolari del diritto di voto, fino ad un massimo di quindici, per quella candidatura. 3. Possono costituire una lista le associazioni studentesche iscritte all'albo delle associazioni UNIFE.
<p style="text-align: center;">Articolo 5 Sottoscrizione delle candidature</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ogni studente può presentare una sola candidatura per ciascun 	<p style="text-align: center;">Articolo 5 Sottoscrizione delle candidature</p>

<p>Organo. I candidati non possono sottoscrivere come presentatori nè la propria nè altre candidature per l'Organo per il quale si presentano.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Le firme dei presentatori devono essere corredate dalla chiara indicazione di nome, cognome, luogo e data di nascita, Corso di studio di appartenenza, numero di matricola universitaria ed estremi di un documento di identità. Le firme possono essere apposte esclusivamente da studenti regolarmente iscritti al Corso di studio. 3. Per gli Organi dei diversi Corsi di studio il sottoscrittore deve essere iscritto al Corso di studio corrispondente. 4. Le firme del candidato e dei presentatori devono essere autenticate presso le Segreterie di Presidenza delle Facoltà secondo le norme dettate in materia di autenticazione delle firme. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. idem 2. idem 3. idem 4. Le firme delle liste o dei candidati singoli verranno verificate dal Servizio elettorale successivamente alla presentazione delle candidature.
<p style="text-align: center;">Articolo 6 Verifica e pubblicazione delle candidature</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Servizio elettorale verifica la regolarità delle candidature. 2. Se il numero dei presentatori è inferiore a quello previsto dall'art. 4 comma 2 la candidatura è nulla. Non è possibile sanatoria. 3. Entro il quindicesimo giorno precedente quello fissato per le votazioni le candidature sono rese pubbliche dal Rettore mediante manifesto, in cui appaiono in ordine alfabetico. 	<p style="text-align: center;">Articolo 6 Verifica e pubblicazione delle candidature</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Idem 2. Idem 3. Entro il quindicesimo giorno precedente quello fissato per le votazioni le candidature sono rese pubbliche dal Rettore mediante manifesto, in cui appaiono raggruppate secondo le liste di appartenenza.
<p style="text-align: center;">Articolo 7 Propaganda elettorale</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Al momento dell'indizione delle elezioni, il Rettore invita i Responsabili delle Strutture ad indicare aule, spazi ed orari per la propaganda elettorale. 2. I Responsabili delle Strutture entro cinque giorni dall'invito del Rettore provvedono a mettere a disposizione aule e spazi sospendendo, ove strettamente necessario, l'attività didattica in modo da consentire una pluralità di sedi per la propaganda elettorale. 3. Nel giorno precedente ed in quello stabilito per le votazioni è vietata 	<p style="text-align: center;">Articolo 7 Propaganda elettorale</p> <p>idem</p>

<p>qualsiasi forma di propaganda elettorale.</p> <p>4. Il Senato Accademico stabilisce le sanzioni che il Rettore applica nel caso di violazioni delle regole di cui ai commi precedenti accertate a verbale dal Presidente del seggio.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 8 Modalità di voto</p> <p>1. A ciascuno studente spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. un voto per il/i rappresentante/i del Corso di studio al quale è iscritto, qualora si debbano eleggere nel Consiglio degli studenti un numero di rappresentanti inferiore a sei; due voti qualora si debbano eleggere sei rappresentanti; b. un voto per uno dei quattro rappresentanti degli studenti nel Consiglio della Facoltà alla quale è iscritto, ovvero due voti se la Facoltà ha più di duemila iscritti. <p>2. L'elettore, previa identificazione personale, esprime il proprio voto sull'apposita scheda, indicando nome e cognome del candidato o dei candidati prescelti.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 8 Modalità di voto</p> <p>1. A ciascuno studente spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Per il Consiglio degli Studenti: un voto per il rappresentante del dipartimento di appartenenza. b. Per il Consiglio di corso di Studio: un voto per il rappresentante degli studenti nel Consiglio del Corso di Studio a cui è iscritto. <p>2. L'elettore, previa identificazione personale, esprime il proprio voto sull'apposita scheda, indicando nome e cognome del candidato prescelto.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 9 Servizio elettorale</p> <p>1. Presso l'Ufficio Organi Collegiali è costituito il Servizio elettorale.</p> <p>2. Spetta al Servizio elettorale:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. formare ed aggiornare le liste elettorali degli studenti; b. proporre agli organi competenti l'indizione delle votazioni; c. verificare la regolarità delle candidature presentate; d. al termine delle votazioni ricevere verbali e schede da trasmettere alla Commissione elettorale di Ateneo unitamente ad eventuali reclami di competenza; e. rilevare e segnalare il verificarsi di casi di incompatibilità e decadenza; f. proporre la surrogazione degli eletti, quando prevista. 	<p style="text-align: center;">Articolo 9 Servizio elettorale</p> <p>idem</p>

<p style="text-align: center;">Articolo 10 Commissione elettorale</p> <p>1. Presso il Rettorato è costituita la Commissione elettorale d'Ateneo. Le competenze della medesima sono esplicitate da apposito Regolamento.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 10 Commissione elettorale</p> <p>idem</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 11 Seggi elettorali</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Entro il quindicesimo giorno precedente la data delle votazioni, con decreto rettorale sono costituiti i seggi elettorali. 2. Entro l'ottavo giorno precedente la data delle votazioni il Rettore rende pubblica mediante manifesto l'ubicazione dei seggi, con l'indicazione del seggio al quale ciascun elettore è iscritto a votare. 3. Ciascun seggio elettorale è composto da cinque componenti di cui due studenti e tre dipendenti dell'Amministrazione universitaria, tra cui viene scelto il Presidente e il Segretario. 4. Presso il seggio devono essere sempre presenti tre dei suoi componenti, uno dei quali deve essere il Presidente o il Vice-Presidente designato all'apertura del seggio. 5. In nessun caso può essere nominato membro del seggio chi risulti essere candidato alle elezioni. 6. Il decreto di nomina indica i nominativi dei membri supplenti, fissandone il numero minimo. 7. I seggi elettorali resteranno aperti ininterrottamente dalle ore 9 alle ore 19. 	<p style="text-align: center;">Articolo 11 Seggi elettorali</p> <p>idem</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 12 Scrutinio</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il giorno successivo alle votazioni, il seggio elettorale procede alle operazioni di scrutinio, che sono pubbliche. 2. Le schede vengono aperte e si compilano le graduatorie dei voti riportati dai singoli candidati distintamente per: <ol style="list-style-type: none"> a. Consiglio degli studenti; b. Consiglio di Facoltà; c. Consiglio di corso di studio. 	<p style="text-align: center;">Articolo 12 Scrutinio</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Idem 2. Le schede vengono aperte e si compilano le graduatorie dei voti riportati dalle liste e dai singoli candidati distintamente per: <ol style="list-style-type: none"> a. Consiglio degli studenti; b. Consiglio di corso di studio. <p>Ai fini dell'art. 14 comma 4 del presente regolamento, alla preferenza attribuita ad ogni candidato è collegata una preferenza alla lista di riferimento.</p>

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

3. Di ciò viene redatto verbale che è sottoscritto e trasmesso al Servizio elettorale.	3. idem
<p style="text-align: center;">Articolo 13 Proclamazione degli eletti</p> <p>1. Il Servizio elettorale riceve verbali e schede, che trasmette alla Commissione elettorale di Ateneo unitamente agli eventuali reclami.</p> <p>2. La Commissione elettorale effettua le verifiche di competenza specificate nell'apposito Regolamento e propone al Rettore i risultati delle votazioni.</p> <p>3. Risulta eletto chi ha ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti risulta eletto chi è iscritto all'Università dall'anno accademico più recente; a parità di iscrizione, il più giovane di età.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 13 Proclamazione degli eletti</p> <p>1. idem</p> <p>2. idem</p> <p>3. Risulta eletto chi ha ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti risulta eletto chi fa riferimento alla lista che ha ottenuto più preferenze nel collegio di riferimento. A parità di preferenza delle liste, chi è iscritto all'Università dall'anno accademico più recente; a parità di iscrizione, il più giovane di età.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 14 Nomina e surrogazione</p> <p>1. I rappresentanti eletti nel Consiglio degli studenti, nei Consigli di Facoltà e nei Consigli di Corso di Studio sono nominati con decreto rettorale.</p> <p>2. I predetti rappresentanti restano in carica per un biennio accademico e comunque fino alla nomina dei nuovi eletti, salvo il venir meno dei requisiti. Non perde il requisito lo studente che al termine del Corso di laurea triennale presenta una preiscrizione ad una laurea specialistica.</p> <p>3. In caso di cessazione per dimissioni, trasferimento o per qualunque altra causa di uno dei rappresentanti eletti dagli studenti, gli subentra il primo dei non eletti, in base ad una graduatoria di cui il Rettore dà atto al termine delle votazioni.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 14 Nomina e surrogazione</p> <p>1. I rappresentanti eletti nel Consiglio degli studenti e nei Consigli di Corso di Studio sono nominati con decreto rettorale.</p> <p>2. Idem</p> <p>3. In caso di cessazione per dimissioni, trasferimento o per qualunque altra causa di uno dei rappresentanti eletti dagli studenti, gli subentra il primo dei non eletti all'interno del collegio di provenienza, facente riferimento alla lista del rappresentante decaduto, in base ad una graduatoria di cui il Rettore dà atto al termine delle votazioni.</p> <p>4. In caso di cessazione di un rappresentante non facente riferimento ad alcuna lista, gli subentra il primo dei non eletti della lista che ha ottenuto più voti all'interno del collegio di provenienza.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 15 Termini in deroga</p> <p>1. Per gravi e giustificati motivi dovuti a comprovate necessità, il Rettore può, con il decreto di indizione delle votazioni, modificare i</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 15 Termini in deroga</p> <p>idem</p>

termini previsti dal presente regolamento.	
<p style="text-align: center;">Articolo 16 Disposizioni transitorie</p> <p>1. Fino al completo riordino dei corsi ai sensi del D.M 270/2004, sono fissate in numero di tre le rappresentanze degli studenti nei Consigli di Corso di studio (Laurea, Laurea Specialistica, Laurea Magistrale) e vengono adottate per le relative votazioni le modalità dettate dal presente regolamento elettorale.</p> <p>2. La previsione di cui all'art. 3 comma 1 lett. b rimane in vigore fino all'esaurimento degli iscritti ai Corsi di Diploma universitario.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 16 Disposizioni transitorie</p> <p>1. Per garantire la massima partecipazione alle operazioni di voto degli studenti, le rappresentanze studentesche relative al biennio accademico 2012/14 verranno rinnovate con elezioni che si terranno nel mese di ottobre 2012.</p>

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Allegato n. 2

Proposta di modifica del Regolamento – Consigliere Tellarini

Vecchio Regolamento Elezioni rappresentanti degli studenti	Osservazioni	Nuovo Regolamento Elezioni rappresentanti degli studenti
<p style="text-align: center;">Articolo 1 Rappresentanze</p> <p>1. Gli studenti eleggono, senza rapporto al numero dei votanti:</p> <p>a. nel Consiglio degli studenti i rappresentanti della Facoltà alla quale sono iscritti, in ragione di uno ogni 500 iscritti o frazione superiore a 250;</p> <p>b. nel Consiglio della Facoltà alla quale sono iscritti quattro rappresentanti, ovvero sei quando la Facoltà ha più di duemila iscritti.</p> <p>2. Gli iscritti ai Dottorati di ricerca con sede amministrativa presso l'Università di Ferrara eleggono un loro rappresentante nel Consiglio degli studenti.</p> <p>3. Gli iscritti alle Scuole di specializzazione eleggono un loro rappresentante nel Consiglio degli studenti.</p> <p>4. Gli iscritti ai Corsi di laurea interfacoltà eleggono un loro rappresentante nel Consiglio degli studenti.</p>		<p style="text-align: center;">Articolo 1 Rappresentanze</p> <p>1. Gli studenti eleggono, senza rapporto al numero dei votanti:</p> <p>a. i rappresentanti nel Consiglio degli Studenti. Il Consiglio degli Studenti è composto da 31 membri, come previsto dallo statuto di Unife, assegnati a ciascun Dipartimento in modo proporzionale al numero di studenti. Ad ogni Dipartimento spetta un rappresentante in ragione di uno ogni frazione, pari al numero totale di studenti dell'Ateneo diviso i 31 posti, o superiore alla metà di questo numero, di studenti iscritti ai Corsi di Studio afferenti a quel Dipartimento.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nel caso di Corsi di Studio inter-dipartimentali si fa riferimento all'art.35 comma 4 dello Statuto di Unife. • I tre Dipartimenti dell'area medica vengono considerati

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

		<p>come un unico Dipartimento.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nel caso in cui più Dipartimenti avessero diritto ad un rappresentante, ma non vi fossero a disposizione abbastanza posti in Consiglio degli studenti, si assegna il rappresentante al Dipartimento con il maggior numero di studenti. • Nel caso un Dipartimento non abbia un numero di studenti pari alla suddetta frazione, gli verrà comunque assegnato un rappresentante all'interno del Consiglio degli studenti. <p>b. I rappresentanti nel Consiglio di Corso di Studio a cui è iscritto. nel Consiglio degli studenti i rappresentanti della Facoltà alla quale sono iscritti, in ragione di uno ogni 500 iscritti o frazione superiore a 250; b. — nel Consiglio della Facoltà alla quale sono iscritti quattro rappresentanti, ovvero sei quando la Facoltà ha più di duemila iscritti. 2. Gli</p>
--	--	--

		<p>iscritti ai Dottorati di ricerca con sede amministrativa presso l'Università di Ferrara eleggono un loro rappresentante nel Consiglio degli studenti.</p> <p>3. Gli iscritti alle Scuole di specializzazione eleggono un loro rappresentante nel Consiglio degli studenti.</p> <p>4. Gli iscritti ai Corsi di laurea interfacoltà eleggono un loro rappresentante nel Consiglio degli studenti.</p>
<p>Articolo 2 Indizione votazioni</p> <p>1. Le votazioni per l'elezione dei rappresentanti degli studenti negli Organi accademici sono indette ogni due anni accademici dal Rettore con decreto reso pubblico a mezzo manifesto almeno sessanta giorni prima della data delle votazioni.</p> <p>2. Ai fini della determinazione del numero delle rappresentanze da eleggere, il decreto indica il numero complessivo degli studenti che risultano regolarmente iscritti a tutti i Corsi di studio alla data fissata dal decreto medesimo.</p> <p>3. La regolare iscrizione si basa sull'avvenuto pagamento della prima rata della quota di iscrizione per l'anno accademico nel quale vengono indette le elezioni.</p>	<p>Il decreto elettorale deve fissare il numero di posti nei consigli di corso di studio?</p>	
<p>Articolo 3 Elenchi elettorali</p> <p>1. L'Ufficio Applicativi Studenti trasmette al Servizio elettorale l'elenco degli iscritti in quell'anno accademico ai Corsi di studio, distinto per:</p> <p>a. ciascun Corso di laurea del vecchio e del nuovo ordinamento e di laurea specialistica del vecchio e del nuovo ordinamento, comprendendo gli studenti iscritti ad una durata diversa da quella normale;</p> <p>b. ciascun Corso di diploma universitario;</p> <p>c. scuole di specializzazione del vecchio e del nuovo ordinamento;</p>		<p>Articolo 3 Elenchi elettorali</p> <p>1. L'Ufficio Applicativi Studenti trasmette al Servizio elettorale l'elenco degli iscritti in quell'anno accademico ai Corsi di studio, distinto per:</p> <p>a. ciascun Corso di laurea del vecchio e del nuovo ordinamento e di laurea specialistica del vecchio e del nuovo ordinamento, comprendendo gli studenti iscritti ad una durata diversa da quella normale;</p>

<p>d. Corsi di Dottorato di ricerca aventi sede amministrativa presso l'Università di Ferrara.</p> <p>2. Negli elenchi non vengono inseriti gli studenti iscritti a corsi singoli in conformità a quanto previsto dall'art. 1.2.6 del Regolamento didattico che esclude tali studenti dall'elettorato attivo e passivo.</p> <p>3. Il Servizio elettorale compila le liste elettorali degli studenti che vengono affisse per la consultazione, presso il Rettorato, dal quinto giorno successivo alla data del decreto di indizione delle votazioni.</p> <p>4. Eventuali rettifiche o reclami vanno presentati al Servizio elettorale entro le ore dodici del quinto giorno successivo la data di affissione.</p> <p>5. Entro i successivi cinque giorni la Commissione elettorale decide sulle rettifiche ed i reclami presentati.</p>		<p>b. eiascun Corso di diploma universitario;</p> <p>c. scuole di specializzazione del vecchio e del nuovo ordinamento;</p> <p>d. Corsi di Dottorato di ricerca aventi sede amministrativa presso l'Università di Ferrara.</p> <p>2. Negli elenchi non vengono inseriti gli studenti iscritti a corsi singoli in conformità a quanto previsto dall'art. 1.2.6 del Regolamento didattico che esclude tali studenti dall'elettorato attivo e passivo.</p> <p>3. Il Servizio elettorale compila le liste elettorali degli studenti che vengono affisse per la consultazione, presso il Rettorato, dal quinto giorno successivo alla data del decreto di indizione delle votazioni.</p> <p>4. Eventuali rettifiche o reclami vanno presentati al Servizio elettorale entro le ore dodici del quinto giorno successivo la data di affissione.</p> <p>5. Entro i successivi cinque giorni la Commissione elettorale decide sulle rettifiche ed i reclami presentati.</p>
<p>Articolo 4 Candidature</p> <p>1. Le candidature per ciascuno dei diversi tipi di rappresentanza previsti dall'art. 1 vanno indirizzate al Rettore e presentate al Servizio elettorale dell'Università di Ferrara, entro le ore 12 del trentesimo giorno precedente quello fissato per le votazioni, dal candidato o suo delegato. Il Servizio elettorale rilascia ricevuta dei documenti presentati, specificando il giorno e l'ora della presentazione.</p> <p>2. La presentazione delle singole candidature deve</p>		<p>Articolo 4 Candidature</p> <p>1. Le candidature per ciascuno dei diversi tipi di rappresentanza previsti per la rappresentanza prevista dall'art. 1 vanno indirizzate al Rettore e presentate al Servizio elettorale dell'Università di Ferrara, entro le ore 12 del trentesimo giorno precedente quello fissato per le votazioni, dal candidato o suo delegato. Il Servizio elettorale rilascia ricevuta dei documenti presentati,</p>

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

<p>essere sottoscritta dall'interessato e controfirmata da almeno un terzo degli studenti titolari del diritto di voto, fino ad un massimo di dieci, per quella candidatura. La candidatura può essere accompagnata dall'indicazione di una sigla o motto che verrà riprodotta nel manifesto di cui all'art. 6 comma 3.</p> <p>3. All'atto della presentazione il candidato può anche dichiarare il proprio collegamento con un'associazione o gruppo di studenti ed eventualmente indicarne la sigla che verrà riprodotta nel manifesto di cui all'art. 6 comma 3.</p>		<p>specificando il giorno e l'ora della presentazione.</p> <p>2. La presentazione delle singole candidature deve essere sottoscritta dall'interessato e controfirmata da almeno un terzo degli studenti titolari del diritto di voto, fino ad un massimo di dieci, per quella candidatura. La candidatura può essere accompagnata dall'indicazione di una sigla o motto che verrà riprodotta nel manifesto di cui all'art. 6 comma 3.</p> <p>3. All'atto della presentazione il candidato può anche dichiarare il proprio collegamento con un'associazione o gruppo di studenti ed eventualmente indicarne la sigla che verrà riprodotta nel manifesto di cui all'art. 6 comma 3.</p>
<p>Articolo 5 Sottoscrizione delle candidature</p> <p>1. Ogni studente può presentare una sola candidatura per ciascun Organo. I candidati non possono sottoscrivere come presentatori nè la propria nè altre candidature per l'Organo per il quale si presentano.</p> <p>2. Le firme dei presentatori devono essere corredate dalla chiara indicazione di nome, cognome, luogo e data di nascita, Corso di studio di appartenenza, numero di matricola universitaria ed estremi di un documento di identità. Le firme possono essere apposte esclusivamente da studenti regolarmente iscritti al Corso di studio.</p> <p>3. Per gli Organi dei diversi Corsi di studio il sottoscrittore deve essere iscritto al Corso di studio corrispondente.</p> <p>4. Le firme del candidato e dei presentatori devono essere autenticate presso le Segreterie di Presidenza</p>		

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

delle Facoltà secondo le norme dettate in materia di autenticazione delle firme.		
<p>Articolo 6 Verifica e pubblicazione delle candidature</p> <p>1. Il Servizio elettorale verifica la regolarità delle candidature.</p> <p>2. Se il numero dei presentatori è inferiore a quello previsto dall'art. 4 comma 2 la candidatura è nulla. Non è possibile sanatoria.</p> <p>3. Entro il quindicesimo giorno precedente quello fissato per le votazioni le candidature sono rese pubbliche dal Rettore mediante manifesto, in cui appaiono in ordine alfabetico.</p>		
<p>Articolo 7 Propaganda elettorale</p> <p>1. Al momento dell'indizione delle elezioni, il Rettore invita i Responsabili delle Strutture ad indicare aule, spazi ed orari per la propaganda elettorale.</p> <p>2. I Responsabili delle Strutture entro cinque giorni dall'invito del Rettore provvedono a mettere a disposizione aule e spazi sospendendo, ove strettamente necessario, l'attività didattica in modo da consentire una pluralità di sedi per la propaganda elettorale.</p> <p>3. Nel giorno precedente ed in quello stabilito per le votazioni è vietata qualsiasi forma di propaganda elettorale.</p> <p>4. Il Senato Accademico stabilisce le sanzioni che il Rettore applica nel caso di violazioni delle regole di cui ai commi precedenti accertate a verbale dal Presidente del seggio.</p>		
<p>Articolo 8 Modalità di voto</p> <p>1. A ciascuno studente spetta:</p> <p>a. un voto per il/i rappresentante/i del Corso di studio al quale è iscritto, qualora si debbano eleggere nel Consiglio degli studenti un numero di rappresentanti inferiore</p>		<p>Articolo 8 Modalità di voto</p> <p>1. A ciascuno studente spetta:</p> <p>a. due voti per i rappresentanti dei Dipartimenti con almeno 4 posti all'interno del Consiglio degli studenti, altrimenti un solo voto. per il/i rappresentante/i del</p>

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

<p>a sei; due voti qualora si debbano eleggere sei rappresentanti;</p> <p>b. un voto per uno dei quattro rappresentanti degli studenti nel Consiglio della Facoltà alla quale è iscritto, ovvero due voti se la Facoltà ha più di duemila iscritti.</p> <p>2. L'elettore, previa identificazione personale, esprime il proprio voto sull'apposita scheda, indicando nome e cognome del candidato o dei candidati prescelti.</p>		<p>Dipartimento a cui afferisce il proprio Corso di Studio. Corso di studio al quale è iscritto, qualora si debbano eleggere nel Consiglio degli studenti un numero di rappresentanti inferiore a sei; due voti qualora si debbano eleggere sei rappresentanti;</p> <p>b. due voti per i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Corso di Studio al quale è iscritto. Tre voti nel caso in cui ci siano più di dieci posti per la rappresentanza studentesca all'interno del Consiglio di Corso di studio. un voto per uno dei quattro rappresentanti degli studenti nel Consiglio della Facoltà alla quale è iscritto, ovvero due voti se la Facoltà ha più di duemila iscritti.</p> <p>2. L'elettore, previa identificazione personale, esprime il proprio voto sull'apposita scheda, indicando nome e cognome del candidato o dei candidati prescelti.</p>
<p>Articolo 9 Servizio elettorale</p> <p>1. Presso l'Ufficio Organi Collegiali è costituito il Servizio elettorale.</p> <p>2. Spetta al Servizio elettorale:</p> <p>a. formare ed aggiornare le liste elettorali degli studenti;</p> <p>b. proporre agli organi competenti l'indizione delle votazioni;</p> <p>c. verificare la regolarità delle candidature presentate;</p> <p>d. al termine delle votazioni ricevere verbali e</p>		

<p>schede da trasmettere alla Commissione elettorale di Ateneo unitamente ad eventuali reclami di competenza;</p> <p>e. rilevare e segnalare il verificarsi di casi di incompatibilità e decadenza;</p> <p>f. proporre la surrogazione degli eletti, quando prevista.</p>		
<p>Articolo 10 Commissione elettorale</p> <p>1. Presso il Rettorato è costituita la Commissione elettorale d'Ateneo. Le competenze della medesima sono esplicitate da apposito Regolamento.</p>		
<p>Articolo 11 Seggi elettorali</p> <p>1. Entro il quindicesimo giorno precedente la data delle votazioni, con decreto rettorale sono costituiti i seggi elettorali.</p> <p>2. Entro l'ottavo giorno precedente la data delle votazioni il Rettore rende pubblica mediante manifesto l'ubicazione dei seggi, con l'indicazione del seggio al quale ciascun elettore è iscritto a votare.</p> <p>3. Ciascun seggio elettorale è composto da cinque componenti di cui due studenti e tre dipendenti dell'Amministrazione universitaria, tra cui viene scelto il Presidente e il Segretario.</p> <p>4. Presso il seggio devono essere sempre presenti tre dei suoi componenti, uno dei quali deve essere il Presidente o il Vice-Presidente designato all'apertura del seggio.</p> <p>5. In nessun caso può essere nominato membro del seggio chi risulti essere candidato alle elezioni.</p> <p>6. Il decreto di nomina indica i nominativi dei membri supplenti, fissandone il numero minimo.</p> <p>7. I seggi elettorali resteranno aperti ininterrottamente dalle ore 9 alle ore 19.</p>		

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

<p style="text-align: center;">Articolo 12 Scrutinio</p> <p>1. Il giorno successivo alle votazioni, il seggio elettorale procede alle operazioni di scrutinio, che sono pubbliche.</p> <p>2. Le schede vengono aperte e si compilano le graduatorie dei voti riportati dai singoli candidati distintamente per:</p> <p>a. Consiglio degli studenti ;</p> <p>b. Consiglio di Facoltà;</p> <p>c. Consiglio di corso di studio.</p> <p>3. Di ciò viene redatto verbale che è sottoscritto e trasmesso al Servizio elettorale.</p>		<p style="text-align: center;">Articolo 12 Scrutinio</p> <p>1. Il giorno successivo alle votazioni, il seggio elettorale procede alle operazioni di scrutinio, che sono pubbliche.</p> <p>2. Le schede vengono aperte e si compilano le graduatorie dei voti riportati dai singoli candidati distintamente per:</p> <p>a. Consiglio degli studenti ;</p> <p>b. Consiglio di Facoltà;</p> <p>c. Consiglio di corso di studio.</p> <p>3. Di ciò viene redatto verbale che è sottoscritto e trasmesso al Servizio elettorale.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 13 Proclamazione degli eletti</p> <p>1. Il Servizio elettorale riceve verbali e schede, che trasmette alla Commissione elettorale di Ateneo unitamente agli eventuali reclami.</p> <p>2. La Commissione elettorale effettua le verifiche di competenza specificate nell'apposito Regolamento e propone al Rettore i risultati delle votazioni.</p> <p>3. Risulta eletto chi ha ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti risulta eletto chi è iscritto all'Università dall'anno accademico più recente; a parità di iscrizione, il più giovane di età.</p>		
<p style="text-align: center;">Articolo 14 Nomina e surrogazione</p> <p>1. I rappresentanti eletti nel Consiglio degli studenti, nei Consigli di Facoltà e nei Consigli di Corso di Studio sono nominati con decreto rettorale.</p> <p>2. I predetti rappresentanti restano in carica per un biennio accademico e comunque fino alla nomina dei nuovi eletti, salvo il venir meno dei requisiti. Non perde il requisito lo studente che al termine del Corso di laurea triennale presenta una preiscrizione ad una laurea specialistica.</p> <p>3. In caso di cessazione per dimissioni, trasferimento o</p>		<p style="text-align: center;">Articolo 14 Nomina e surrogazione</p> <p>1. I rappresentanti eletti nel Consiglio degli studenti, nei Consigli di Facoltà e nei Consigli di Corso di Studio sono nominati con decreto rettorale.</p> <p>2. I predetti rappresentanti restano in carica per un biennio accademico e comunque fino alla nomina dei nuovi eletti, salvo il venir meno dei requisiti. Non perde il requisito lo studente che al termine del Corso di laurea triennale presenta una preiscrizione</p>

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

<p>per qualunque altra causa di uno dei rappresentanti eletti dagli studenti, gli subentra il primo dei non eletti, in base ad una graduatoria di cui il Rettore dà atto al termine delle votazioni.</p>		<p>ad una laurea specialistica. 3. In caso di cessazione per dimissioni, trasferimento o per qualunque altra causa di uno dei rappresentanti eletti dagli studenti, gli subentra il primo dei non eletti, in base ad una graduatoria di cui il Rettore dà atto al termine delle votazioni.</p>
<p>Articolo 15 Termini in deroga 1. Per gravi e giustificati motivi dovuti a comprovate necessità, il Rettore può, con il decreto di indizione delle votazioni, modificare i termini previsti dal presente regolamento.</p>		
<p>Articolo 16 Disposizioni transitorie 1. Fino al completo riordino dei corsi ai sensi del D.M 270/2004, sono fissate in numero di tre le rappresentanze degli studenti nei Consigli di Corso di studio (Laurea, Laurea Specialistica, Laurea Magistrale) e vengono adottate per le relative votazioni le modalità dettate dal presente regolamento elettorale. 2. La previsione di cui all'art. 3 comma 1 lett. b rimane in vigore fino all'esaurimento degli iscritti ai Corsi di Diploma universitario.</p>		

Allegato n. 3**Proposta di modifica del Regolamento – Consigliere Bergami****Ferrara, 08 marzo 2012****Oggetto: proposta di modifiche del Regolamento per l'elezione dei rappresentanti degli studenti negli organi accademici****I consiglieri degli studenti Andrea Bergami, Paolo Spath ed Enrico Fioravanti****PREMESSO**

- che le modifiche della c.d. Riforma Gelmini portano ad una modifica sostanziale della struttura di tutti gli Atenei Italiani;
- che la formulazione del nuovo Statuto dell'Università impone una modifica del regolamento per l'elezione dei rappresentanti degli studenti negli organi accademici;
- che secondo la nostra idea ed esperienza è necessario apporre modifiche per incentivare la partecipazione democratica e l'aggregazione tra gli studenti;

PROPONGONO

La seguente modifica del suddetto regolamento:

Regolamento attuale	Nuovo regolamento
<p style="text-align: center;">Articolo 1 Rappresentanze</p> <p>1. Gli studenti eleggono, senza rapporto al numero dei votanti:</p> <p style="padding-left: 20px;">a. nel Consiglio degli studenti i rappresentanti della Facoltà alla quale sono iscritti, in ragione di uno ogni 500 iscritti o frazione superiore a 250;</p> <p style="padding-left: 20px;">b. nel Consiglio della Facoltà alla quale sono iscritti quattro rappresentanti, ovvero sei quando la Facoltà ha più di duemila iscritti.</p> <p>2. Gli iscritti ai Dottorati di ricerca con sede amministrativa presso l'Università di Ferrara eleggono un loro rappresentante nel Consiglio degli studenti.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 1 Rappresentanze</p> <p>1. Gli studenti eleggono, senza rapporto al numero dei votanti:</p> <p style="padding-left: 20px;">a. i rappresentanti nel Consiglio degli Studenti. Il Consiglio degli Studenti è composto da 31 membri, come previsto dallo statuto di Unife, assegnati a ciascun Dipartimento in modo proporzionale al numero di studenti. Infatti ogni Corso di Studio afferisce ad un Dipartimento. Ad ogni Dipartimento spetta un rappresentante in ragione di uno ogni frazione, pari al numero totale di studenti dell'Ateneo diviso i 31 posti, o superiore alla metà di questo numero, di studenti iscritti ai Corsi di Studio afferenti a quel Dipartimento.</p>

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

<p>3. Gli iscritti alle Scuole di specializzazione eleggono un loro rappresentante nel Consiglio degli studenti.</p> <p>4. Gli iscritti ai Corsi di laurea interfacoltà eleggono un loro rappresentante nel Consiglio degli studenti.</p>	<p>2. Nel caso di Corsi di Studio inter-dipartimentali si fa riferimento all'art.35 comma 4 dello Statuto di Unife.</p> <p>3. I tre Dipartimenti dell'area medica vengono considerati come un unico Dipartimento.</p> <p>4. Dato il limite superiore di 31 membri, nel caso di parità si assegna il rappresentante al Dipartimento con il maggior numero di studenti.</p> <p>5. b. I rappresentanti nel Consiglio di Corso di Studio a cui è iscritto.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 2 Indizione votazioni</p> <p>1. Le votazioni per l'elezione dei rappresentanti degli studenti negli Organi accademici sono indette ogni due anni accademici dal Rettore con decreto reso pubblico a mezzo manifesto almeno sessanta giorni prima della data delle votazioni.</p> <p>2. Ai fini della determinazione del numero delle rappresentanze da eleggere, il decreto indica il numero complessivo degli studenti che risultano regolarmente iscritti a tutti i Corsi di studio alla data fissata dal decreto medesimo.</p> <p>3. La regolare iscrizione si basa sull'avvenuto pagamento della prima rata della quota di iscrizione per l'anno accademico nel quale vengono indette le elezioni.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 2 Indizione votazioni</p> <p>idem</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 3 Elenchi elettorali</p> <p>1. L'Ufficio Applicativi Studenti trasmette al Servizio elettorale l'elenco degli iscritti in quell'anno accademico ai Corsi di studio, distinto per:</p> <p style="padding-left: 40px;">a. ciascun Corso di laurea del vecchio e del nuovo ordinamento e di laurea specialistica del vecchio e del nuovo ordinamento, comprendendo gli studenti iscritti ad</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 3 Elenchi elettorali</p> <p>idem</p>

<p>una durata diversa da quella normale;</p> <p>b. ciascun Corso di diploma universitario;</p> <p>c. scuole di specializzazione del vecchio e del nuovo ordinamento;</p> <p>d. Corsi di Dottorato di ricerca aventi sede amministrativa presso l'Università di Ferrara.</p> <p>2. Negli elenchi non vengono inseriti gli studenti iscritti a corsi singoli in conformità a quanto previsto dall'art. 1.2.6 del Regolamento didattico che esclude tali studenti dall'elettorato attivo e passivo.</p> <p>3. Il Servizio elettorale compila le liste elettorali degli studenti che vengono affisse per la consultazione, presso il Rettorato, dal quinto giorno successivo alla data del decreto di indizione delle votazioni.</p> <p>4. Eventuali rettifiche o reclami vanno presentati al Servizio elettorale entro le ore dodici del quinto giorno successivo la data di affissione.</p> <p>5. Entro i successivi cinque giorni la Commissione elettorale decide sulle rettifiche ed i reclami presentati.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 4 Candidature</p> <p>1. Le candidature per ciascuno dei diversi tipi di rappresentanza previsti dall'art. 1 vanno indirizzate al Rettore e presentate al Servizio elettorale dell'Università di Ferrara, entro le ore 12 del trentesimo giorno precedente quello fissato per le votazioni, dal candidato o suo delegato. Il Servizio elettorale rilascia ricevuta dei documenti presentati, specificando il giorno e l'ora della presentazione.</p> <p>2. La presentazione delle singole candidature deve essere sottoscritta dall'interessato e controfirmata da almeno un terzo degli studenti titolari del diritto di voto, fino ad un massimo di dieci, per quella</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 4 Candidature</p> <p>1. idem</p> <p>2. idem</p> <p>3. All'atto della presentazione il candidato può presentare la propria candidatura unitamente ad altri studenti creando così una lista con un motto e un simbolo comune, raccogliendo il numero di firme previste dal comma precedente moltiplicato per il numero di candidati di quella lista.</p>

<p>candidatura. La candidatura può essere accompagnata dall'indicazione di una sigla o motto che verrà riprodotta nel manifesto di cui all'art. 6 comma 3.</p> <p>3. All'atto della presentazione il candidato può anche dichiarare il proprio collegamento con un'associazione o gruppo di studenti ed eventualmente indicarne la sigla che verrà riprodotta nel manifesto di cui all'art. 6 comma 3.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 5 Sottoscrizione delle candidature</p> <p>1. Ogni studente può presentare una sola candidatura per ciascun Organo. I candidati non possono sottoscrivere come presentatori né la propria né altre candidature per l'Organo per il quale si presentano.</p> <p>2. Le firme dei presentatori devono essere corredate dalla chiara indicazione di nome, cognome, luogo e data di nascita, Corso di studio di appartenenza, numero di matricola universitaria ed estremi di un documento di identità. Le firme possono essere apposte esclusivamente da studenti regolarmente iscritti al Corso di studio.</p> <p>3. Per gli Organi dei diversi Corsi di studio il sottoscrittore deve essere iscritto al Corso di studio corrispondente.</p> <p>4. Le firme del candidato e dei presentatori devono essere autenticate presso le Segreterie di Presidenza delle Facoltà secondo le norme dettate in materia di autenticazione delle firme.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 5 Sottoscrizione delle candidature</p> <p>1. Idem 2. Idem 3. Idem 4. I candidati che presentano la propria candidatura o la candidatura della lista sono responsabili della regolarità delle firme raccolte per la sottoscrizione.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 6 Verifica e pubblicazione delle candidature</p> <p>1. Il Servizio elettorale verifica la regolarità delle candidature.</p> <p>2. Se il numero dei presentatori è inferiore a quello previsto dall'art. 4 comma 2 la candidatura è nulla. Non è possibile sanatoria.</p> <p>3. Entro il quindicesimo giorno precedente quello fissato per le</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 6 Verifica e pubblicazione delle candidature</p> <p>4. Idem 5. Idem 6. In caso vengano valutate alcune sottoscrizioni come false o presenti in più candidature il Servizio Elettorale dell'Università</p>

<p>votazioni le candidature sono rese pubbliche dal Rettore mediante manifesto, in cui appaiono in ordine alfabetico.</p>	<p>di Ferrara procederà, rispettivamente, all'annullamento della candidatura o alla cancellazione delle firme false nelle richieste in cui siano presenti.</p> <p>7. Entro il quindicesimo giorno precedente quello fissato per le votazioni le candidature sono rese pubbliche dal Rettore mediante manifesto, in cui appaiono raggruppate secondo le liste di appartenenza.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 7 Propaganda elettorale</p> <p>1. Al momento dell'indizione delle elezioni, il Rettore invita i Responsabili delle Strutture ad indicare aule, spazi ed orari per la propaganda elettorale.</p> <p>2. I Responsabili delle Strutture entro cinque giorni dall'invito del Rettore provvedono a mettere a disposizione aule e spazi sospendendo, ove strettamente necessario, l'attività didattica in modo da consentire una pluralità di sedi per la propaganda elettorale.</p> <p>3. Nel giorno precedente ed in quello stabilito per le votazioni è vietata qualsiasi forma di propaganda elettorale.</p> <p>4. Il Senato Accademico stabilisce le sanzioni che il Rettore applica nel caso di violazioni delle regole di cui ai commi precedenti accertate a verbale dal Presidente del seggio.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 7 Propaganda elettorale</p> <p>idem</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 8 Modalità di voto</p> <p>1. A ciascuno studente spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. un voto per il/i rappresentante/i del Corso di studio al quale è iscritto, qualora si debbano eleggere nel Consiglio degli studenti un numero di rappresentanti inferiore a sei; due voti qualora si debbano eleggere sei rappresentanti; b. un voto per uno dei quattro rappresentanti degli studenti nel Consiglio della Facoltà alla quale è iscritto, ovvero 	<p style="text-align: center;">Articolo 8 Modalità di voto</p> <p>3. A ciascuno studente spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"> c. un voto per il/i rappresentante/i del Dipartimento al quale appartiene, qualora si debbano eleggere nel Consiglio degli studenti un numero di rappresentanti inferiore a quattro; due voti qualora si debbano eleggere più di quattro rappresentanti; d. b. un voto per il/i rappresentante/i degli studenti del Corso di Studio alla quale è iscritto, qualora si debbano eleggere nel Consiglio del Corso di Studio un numero di

<p>due voti se la Facoltà ha più di duemila iscritti.</p> <p>2. L'elettore, previa identificazione personale, esprime il proprio voto sull'apposita scheda, indicando nome e cognome del candidato o dei candidati prescelti.</p>	<p>rappresentanti inferiore a dieci; due voti se si debbano eleggere più di dieci rappresentanti.</p> <p>4. L'elettore, previa identificazione personale, esprime il proprio voto sull'apposita scheda, barrando il nome o i nomi dei rappresentanti prescelti.</p> <p>5. Nel caso in cui ci sia l'elezione contestuale del Consiglio degli Studenti, del Consiglio del Corso di Studio e del CNSU sarà allestito un unico punto elettorale, con gli stessi orari e le stesse modalità di voto</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 9 Servizio elettorale</p> <p>1. Presso l'Ufficio Organi Collegiali è costituito il Servizio elettorale.</p> <p>2. Spetta al Servizio elettorale:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. formare ed aggiornare le liste elettorali degli studenti; b. proporre agli organi competenti l'indizione delle votazioni; c. verificare la regolarità delle candidature presentate; d. al termine delle votazioni ricevere verbali e schede da trasmettere alla Commissione elettorale di Ateneo unitamente ad eventuali reclami di competenza; e. rilevare e segnalare il verificarsi di casi di incompatibilità e decadenza; f. proporre la surrogazione degli eletti, quando prevista. 	<p style="text-align: center;">Articolo 9 Servizio elettorale</p> <p>idem</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 10 Commissione elettorale</p> <p>1. Presso il Rettorato è costituita la Commissione elettorale d'Ateneo. Le competenze della medesima sono esplicitate da apposito Regolamento.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 10 Commissione elettorale</p> <p>idem</p>

<p style="text-align: center;">Articolo 11 Seggi elettorali</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Entro il quindicesimo giorno precedente la data delle votazioni, con decreto rettorale sono costituiti i seggi elettorali. 2. Entro l'ottavo giorno precedente la data delle votazioni il Rettore rende pubblica mediante manifesto l'ubicazione dei seggi, con l'indicazione del seggio al quale ciascun elettore è iscritto a votare. 3. Ciascun seggio elettorale è composto da cinque componenti di cui due studenti e tre dipendenti dell'Amministrazione universitaria, tra cui viene scelto il Presidente e il Segretario. 4. Presso il seggio devono essere sempre presenti tre dei suoi componenti, uno dei quali deve essere il Presidente o il Vice-Presidente designato all'apertura del seggio. 5. In nessun caso può essere nominato membro del seggio chi risulti essere candidato alle elezioni. 6. Il decreto di nomina indica i nominativi dei membri supplenti, fissandone il numero minimo. 7. I seggi elettorali resteranno aperti ininterrottamente dalle ore 9 alle ore 19. 	<p style="text-align: center;">Articolo 11 Seggi elettorali</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. idem 2. idem 3. idem 4. idem 5. idem 6. idem 7. idem 8. Nel caso in cui ci sia l'elezione contestuale del Consiglio degli Studenti, del Consiglio del Corso di Studio e del CNSU sarà allestito un unico punto elettorale, con gli stessi orari e le stesse modalità di voto del CNSU.
<p style="text-align: center;">Articolo 12 Scrutinio</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il giorno successivo alle votazioni, il seggio elettorale procede alle operazioni di scrutinio, che sono pubbliche. 2. Le schede vengono aperte e si compilano le graduatorie dei voti riportati dai singoli candidati distintamente per: <ol style="list-style-type: none"> a. Consiglio degli studenti; b. Consiglio di Facoltà; c. Consiglio di corso di studio. 	<p style="text-align: center;">Articolo 12 Scrutinio</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Idem 5. Le schede vengono aperte e si compilano le graduatorie dei voti riportati dalle liste e dai singoli candidati distintamente per: <ol style="list-style-type: none"> a. Consiglio degli studenti; b. Consiglio di corso di studio. 6. idem

3. Di ciò viene redatto verbale che è sottoscritto e trasmesso al Servizio elettorale.	
<p style="text-align: center;">Articolo 13 Proclamazione degli eletti</p> <p>1. Il Servizio elettorale riceve verbali e schede, che trasmette alla Commissione elettorale di Ateneo unitamente agli eventuali reclami.</p> <p>2. La Commissione elettorale effettua le verifiche di competenza specificate nell'apposito Regolamento e propone al Rettore i risultati delle votazioni.</p> <p>3. Risulta eletto chi ha ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti risulta eletto chi è iscritto all'Università dall'anno accademico più recente; a parità di iscrizione, il più giovane di età.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 13 Proclamazione degli eletti</p> <p>idem</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 14 Nomina e surrogazione</p> <p>1. I rappresentanti eletti nel Consiglio degli studenti, nei Consigli di Facoltà e nei Consigli di Corso di Studio sono nominati con decreto rettorale.</p> <p>2. I predetti rappresentanti restano in carica per un biennio accademico e comunque fino alla nomina dei nuovi eletti, salvo il venir meno dei requisiti. Non perde il requisito lo studente che al termine del Corso di laurea triennale presenta una preiscrizione ad una laurea specialistica.</p> <p>3. In caso di cessazione per dimissioni, trasferimento o per qualunque altra causa di uno dei rappresentanti eletti dagli studenti, gli subentra il primo dei non eletti, in base ad una graduatoria di cui il Rettore dà atto al termine delle votazioni.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 14 Nomina e surrogazione</p> <p>5. I rappresentanti eletti nel Consiglio degli studenti e nei Consigli di Corso di Studio sono nominati con decreto rettorale.</p> <p>6. Idem</p> <p>7. In caso di cessazione per dimissioni, trasferimento o per qualunque altra causa di uno dei rappresentanti eletti dagli studenti, gli subentra il primo dei non eletti facente riferimento alla lista del rappresentante decaduto, in base ad una graduatoria di cui il Rettore dà atto al termine delle votazioni; se il rappresentante che cessa il suo incarico non era collegato a nessuna lista subentra il primo dei non eletti valutando la graduatoria generale</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 15 Termini in deroga</p> <p>1. Per gravi e giustificati motivi dovuti a comprovate necessità, il Rettore può, con il decreto di indizione delle votazioni,</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 15 Termini in deroga</p> <p>idem</p>

modificare i termini previsti dal presente regolamento.	
<p style="text-align: center;">Articolo 16 Disposizioni transitorie</p> <p>1. Fino al completo riordino dei corsi ai sensi del D.M 270/2004, sono fissate in numero di tre le rappresentanze degli studenti nei Consigli di Corso di studio (Laurea, Laurea Specialistica, Laurea Magistrale) e vengono adottate per le relative votazioni le modalità dettate dal presente regolamento elettorale.</p> <p>2. La previsione di cui all'art. 3 comma 1 lett. b rimane in vigore fino all'esaurimento degli iscritti ai Corsi di Diploma universitario.</p>	NO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Allegato n. 4

		ART. 13	ART. 16	TOTALE
ANASTASIA		X	X	X
BAIONI		C	C	F
BETTINI		X	X	X
BERGAMI		BR	C	F
BONAMICI		BR	BR	C
BRANCA		BR	BR	C
CACCAMO		X	X	X
CAMISA		C	C	F
CARRARA		BR	BR	C
CESARI		C	C	F
CAPPELLO		X	X	X
FERENDELES		X	X	X
DE CAMILLIS		X	X	X
FERRARESE		C	C	F
FIORAVANTI		X	X	X
FUSCIELLO		X	X	X
GENTILINI		X	X	X
GUERZONI		C	C	F
IORIO		X	X	X
KEMKIA		C	C	F
LAZZARI		C	C	F
LEARDINI		C	C	F
LAURIOLA		X	X	X
MORO		C	C	F
MONDELLI		X	X	X
OLIVA		BR	BR	C
ONOFRINI		X	X	X
PAVAN		C	C	F
PEPE		X	X	X
PERINI		X	X	X
RUBINI		X	X	X
SPATH		BR	A	A
TELLARINI		C	C	F
TOTARO		X	X	X
VALLESE		C	C	F
LEGENDA:	F:	Favorevole		
	BR:	Branca		
	X:	Assente		
	C:	Contrario		
	A:	Astenuto		

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO